

COMUNE DI VIADANA

(PROVINCIA DI MANTOVA)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL

REFERENDUM COMUNALE

CONSULTIVO O ABROGATIVO

INDICE

Art. 1	Iniziativa	Pag. 3
Art. 2	Iniziativa del Consiglio Comunale	Pag. 3
Art. 3	Oggetto e esclusioni	Pag. 3
Art. 4	Raccolta delle firme e deposito della richiesta	Pag. 4
Art. 5	Ammissibilità a commissione tecnica	Pag. 4
Art. 6	Revoca del referendum	Pag. 4
Art. 7	Validità del referendum	Pag. 5
Art. 8	Effetti del referendum	Pag. 5
Art. 9	Promozione del referendum	Pag. 5
Art. 10	Esame ed ammissibilità	Pag. 5
Art. 11	Verbale di ammissibilità	Pag. 6
Art. 12	Raccolta delle firme	Pag. 6
Art. 13	Richiesta di referendum e autenticazione delle firme	Pag. 6
Art. 14	Deposito firme dei sottoscrittori	Pag. 7
Art. 15	Verifica regolarità	Pag. 7
Art. 16	Indizione del referendum	Pag. 7
Art. 17	Concentrazione di istanze referendarie	Pag. 8
Art. 18	Periodi di sospensione del referendum	Pag. 8
Art. 19	Disciplina della votazione	Pag. 8
Art. 20	Ammissione al voto	Pag. 8
Art. 21	Ufficio di sezione	Pag. 9
Art. 22	Operazioni di voto	Pag. 9
Art. 23	Operazioni di scrutinio	Pag. 9
Art. 24	Ufficio comunale per il referendum	Pag. 10
Art. 25	Proclamazione dei risultati	Pag. 10
Art. 26	Convocazione organo competente	Pag. 10
Art. 27	Disposizioni applicabili	Pag. 10
Art. 28	Spese	Pag. 11
	Allegati:	
	1 Modello di proposta di referendum comunale	
	2 Modello di raccolta firme referendum comunale	
	3 Modello di scheda di votazione (parte esterna)	
	4 Modello di scheda di votazione (parte interna)	

TITOLO I

RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO O ABROGATIVO

ART. 1 (Iniziativa)

1. E' ammesso referendum consultivo o abrogativo su materie di esclusiva competenza locale, qualora ne faccia richiesta almeno il 10 (dieci) per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. E' altresì indetto referendum consultivo o abrogativo su iniziativa del Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

ART. 2 (Iniziativa del Consiglio Comunale)

2. L'iniziativa del referendum consultivo o abrogativo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
3. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
4. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Responsabile del servizio elettorale. Il Responsabile dell'area finanziaria correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
5. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito — o dei quesiti — da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

ART. 3 (Oggetto ed esclusioni)

1. Il referendum consultivo potrà essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
 - tributi e loro tariffe;
 - assunzione di mutui ed emissione di prestiti;
 - materie amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - materie comunque riguardanti persone quali elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;
 - materie riguardanti il personale dipendente del Comune oppure delle istituzioni e delle aziende speciali comunali;
 - funzionamento del Consiglio Comunale;
 - tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;

- bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune;
- piano regolatore generale comunale e relativi piani esecutivi;
- materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria dopo le ultime elezioni comunali.

ART. 4

(Raccolta delle firme e deposito della richiesta)

1. La proposta di referendum con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione va presentata al Sindaco e a tutti i Consiglieri comunali da un Comitato di promotori composto da almeno n. 150 (centocinquanta) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il Comitato designa tre componenti, fra cui un Presidente, legittimati a rappresentarli in ogni fase del procedimento referendario.
2. La proposta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario Generale che ne rilascia ricevuta.
3. Il quesito sottoposto a referendum deve essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.
4. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario.

ART. 5

(Ammissibilità e Commissione Tecnica)

1. Sull'ammissibilità del referendum decide preventivamente e all'unanimità la conferenza dei Capigruppo, con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio Elettorale e sentito il Segretario Comunale, prima che inizi la raccolta delle firme dei sottoscrittori.
2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - ammissibilità della materia;
 - riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
 - verifica sulla regolarità della presentazione da parte del Comitato di promotori di cui al precedente articolo comma 2.
3. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.
4. Qualora non si verifichi l'unanimità di cui al comma 1 sull'ammissibilità decide a maggioranza assoluta il Consiglio Comunale con deliberazione motivata, nella seduta immediatamente successiva a quella della conferenza dei Capigruppo.
5. L'ammissione del referendum deve essere comunicata al comitato promotore ed al sindaco.

ART. 6

(Revoca del referendum)

1. Il comitato promotore, rappresentato dai delegati espressamente nominati all'atto della proposta d'indizione del referendum consultivo o abrogativo, può accordarsi con l'Amministrazione Comunale sul contenuto del quesito referendario. In tale

caso, come pure nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accolga autonomamente con esplicito atto la proposta referendaria, il referendum non ha luogo.

2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

ART. 7

(Validità del referendum)

1. Il referendum è valido se ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto, ivi comprese le schede bianche e nulle.
2. Il quesito referendario si intende accolto qualora abbia conseguito la maggioranza dei voti **validi** espressi.

ART. 8

(Effetti del referendum)

1. Ove il quesito referendario ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, il Sindaco sottopone alla deliberazione del competente organo, entro **trenta** giorni dalla proclamazione del risultato, i provvedimenti conseguenti di sua competenza.

ART. 9

(Promozione del Referendum)

1. Al fine di raccogliere le firme di almeno il 10 (dieci) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del deposito della proposta referendaria, il Comitato di promotori del referendum deve presentare, utilizzando lo stampato allegato al presente regolamento, la proposta all'ufficio del Segretario Generale, che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito.
2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali è accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.
3. Il Comitato promotore conserva poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum fino alla proclamazione dei risultati e può assistere a mezzo dei suoi delegati alle adunanze della conferenza dei Capigruppo per l'esame di ammissibilità.

ART. 10

(Esame di ammissibilità)

1. La conferenza dei Capigruppo di cui all'art. 5 decide, redigendo apposito verbale, sulla ammissibilità della proposta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Essa contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, la conferenza ritiene ammissibile la proposta, la dichiara ammissibile. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare alla conferenza che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro termine massimo di venti giorni dalla data del provvedimento di contestazione. Entro i successivi 5 giorni la conferenza dei Capigruppo si pronuncia definitivamente sull'ammissibilità della richiesta.
2. Nel caso che la proposta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o

perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro quindici giorni dalla notifica della decisione della conferenza dei Capigruppo, ricorrere a mezzo dei suoi delegati, al Consiglio Comunale, il quale deciderà sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo.

3. Il Comitato promotore può accordarsi con l'Amministrazione Comunale sul contenuto del quesito referendario.

ART. 11 (Verbale di ammissibilità)

1. Il verbale che decide sulla ammissibilità della proposta di referendum è immediatamente trasmesso al Sindaco per gli adempimenti di competenza. Esso deve essere notificato, entro cinque giorni, ai rappresentati del Comitato dei Promotori.

ART. 12 (Raccolta delle firme)

2. Per la raccolta delle firme devono essere usati gli stampati allegati al presente regolamento ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.
3. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla Segreteria Comunale.
4. Il Segretario Generale appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione.

ART. 13 (Richiesta di referendum e autenticazione delle firme)

5. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
6. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscrittore.
7. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario della procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore provinciale e comunale, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco e dal Presidente della provincia, consigliere provinciale e comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al Sindaco. L'autenticazione deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 21 - secondo comma - del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
9. L'Amministrazione comunale assicura la raccolta delle firme, durante l'orario di apertura degli uffici presso la sede municipale e l'ufficio comunale distaccato di S. Matteo, nonché in proprietà comunali diverse da quelle sopraddette. I funzionari

incaricati dal Sindaco potranno espletare le funzioni di autenticazione delle sottoscrizioni anche fuori dell'orario di servizio su proprietà comunali e senza alcun onere per l'Amministrazione comunale.

10. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

ART. 14

(Deposito firme dei sottoscrittori)

1. Il deposito presso il Segretario Generale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'art. 12 ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato dai delegati del Comitato dei Promotori i quali dichiarano al Segretario Generale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.
3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

ART. 15

(Verifica regolarità)

1. La conferenza dei Capigruppo entro 15 giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

TITOLO II

SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

ART. 16

(Indizione del referendum)

1. A seguito della verifica di regolarità delle firme di cui al precedente articolo il Sindaco sentita la conferenza dei capigruppo di cui all'art. 5 indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori.
2. Il sindaco, con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum e fissa la data di convocazione in una domenica compresa fra i mesi di aprile e maggio su tutte le richieste dichiarate ammissibili la cui raccolta di firme è stata depositata presso la segreteria comunale entro la data del 15 gennaio. Il sindaco, con decreto da emanarsi entro il 31 luglio, indice il referendum e fissa la data di convocazione in una domenica compresa fra i mesi di ottobre e novembre su tutte le richieste dichiarate ammissibili la cui raccolta di firme è stata depositata presso la segreteria comunale dopo 15 gennaio ed entro il 15 luglio.
3. Il decreto sindacale del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ai sensi del 1° e 2° comma ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori. Copia dello stesso viene inviato al Prefetto per quanto di competenza dello stesso.
4. Il decreto sindacale è pubblicato senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre

- dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data stabilita per la votazione.
5. Qualora vi sia urgenza di conoscere i risultati della consultazione popolare, il Consiglio Comunale può autorizzare l'effettuazione del referendum anche in altri periodi dell'anno.
 6. Le operazioni di voto devono svolgersi in un solo giorno, dalle ore 8 alle ore 22.
 7. Con apposita determinazione il responsabile del servizio impegna la spesa per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione sono determinati sulla base dei compensi fissati dalle vigenti normative per le consultazioni referendarie nazionali. Gli onorari non sono soggetti a ritenute fiscali.
 8. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e nell'anno in cui sono previste le elezioni comunali.

ART. 17

(Concentrazione di istanze referendarie)

1. Con il decreto sindacale di indizione del referendum, previsto dall'articolo precedente, il Sindaco sentita la Conferenza dei Capigruppo di cui all'art. 5 ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie. In un'unica consultazione referendaria possono essere esaminati quesiti attinenti anche a materie diverse.
2. Possono essere sottoposti a consultazione nella stessa tornata non più di sei referendum.

ART. 18

(Periodi di sospensione del referendum)

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa: A) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la data di scioglimento e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale; B) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il Comune.

ART. 19

(Disciplina della votazione)

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data dell'ultima revisione dinamica ordinaria di gennaio o luglio o straordinaria effettuata in occasione di consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative e referendarie previste dalla vigente normativa.
2. Le liste elettorali da utilizzare per la votazione saranno appositamente stampate ed autenticate in calce dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
3. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
4. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle legge per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

ART. 20

(Ammissione al voto)

1. L'elettore per essere ammesso al voto deve presentarsi munito del documento di riconoscimento.

ART. 21 **(Ufficio di sezione)**

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente e di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di segretario.
2. Per la sezione elettorale nella cui circoscrizione ricade il locale Istituto Geriatrico, presso il quale sarà raccolto il voto dei degenti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
3. I Presidenti, prescelti nell'albo di cui alla legge 21.3.90 n. 53 e successive modificazioni, vengono designati dal Sindaco, il quale provvede, altresì, alla nomina degli scrutatori sorteggiati, per ogni sezione elettorale, fra quelli compresi nell'albo di cui alla Legge 8.3.89 n. 95 e successive modificazioni.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e del Comitato dei Promotori del referendum.
5. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o da Funzionario comunale incaricato ad autenticare le firme, da parte di un capogruppo oppure da parte di un delegato del Comitato dei promotori, da presentarsi all'ufficio elettorale del Comune entro il 2° giorno antecedente la votazione.
6. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni.

ART. 22 **(Operazioni di voto)**

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografia di fiducia con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore 22 del giorno stesso.

ART. 23 **(Operazioni di scrutinio)**

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il

- referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

ART. 24
(Ufficio comunale per il referendum)

1. Presso il Comune è costituito l'ufficio Comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale che lo presiede, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dei Servizi Demografici che assume anche le funzioni di segretario.

ART. 25
(Proclamazione dei risultati)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati, procede alla proclamazione dei risultati.
2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza.
3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro delegati, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale.
4. Copia conforme del verbale redatto dall'Ufficio Comunale per il Referendum viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

ART. 26
(Convocazione organo competente)

1. Il Sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio Comunale per il Referendum, qualora il quesito sottoposto a referendum abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli, promuove la convocazione dell'organo istituzionale competente e sottopone alla sua deliberazione il risultato del referendum per l'adozione dei provvedimenti conseguenti a norma dell'art. 8 del presente regolamento.
2. Il Sindaco dà immediata comunicazione ai cittadini, mediante appositi manifesti, del risultato del referendum.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27
(Disposizioni applicabili)

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili e compatibili, alle vigenti normative in materia di consultazioni referendarie, al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni ed alla vigente normativa in materie di propaganda elettorale.
2. Ad esse dovranno fare riferimento gli organi del Comune nella assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.
3. In particolare per:
 - la convocazione dei comizi elettorali;
 - l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
 - le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
 - le modalità di restituzione dello stesso;
 - la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
 - la propaganda elettorale.

ART. 28 **(Spese)**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

PROPOSTA DI REFERENDUM COMUNALE		Vidimazione Viadana, li II SEGRETARIO COMUNALE
CONSULTIVO		
ABROGATIVO		
(Art. 46 dello Statuto Comunale)		

I sottoscritti, elettori del Comune di VIADANA, costituiti in Comitato promotore, propongono, a norma dell'articolo 46 dello Statuto Comunale l'indizione del seguente referendum:

(indicare con chiarezza l'indicazione del quesito)

Avente le seguenti finalità:

I sottoscritti nominano, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione, tre rappresentanti nelle persone dei Signori:

- 1 - _____ nato/a _____ il _____
e residente in _____ Via _____ n. _____ Tel. _____
- 2 - _____ nato/a _____ il _____
e residente in _____ Via _____ n. _____ Tel. _____
- 3 - _____ nato/a _____ il _____
e residente in _____ Via _____ n. _____ Tel. _____

fra cui il primo con funzioni di Presidente, che hanno facoltà di rappresentare l'intero comitato promotore per tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento comunale, compresi quelli previsti dall'articolo 6 (revoca del referendum).


Nel sottoscrivere la presente iniziativa referendaria, consento espressamente che i miei dati personali forniti siano oggetto di trattamento ai sensi dell'art. 22 della legge 31.12.1996, n. 675. Consento altresì alla loro comunicazione e diffusione ai soggetti promotori ed aderenti all'iniziativa referendaria. Sono a conoscenza del fatto che i dati verranno trattati per le finalità proprie dell'iniziativa referendaria.

N. ord.	Cognome e nome (scrivere in stampatello)	Luogo e data di nascita	Indirizzo	Firma	N. iscriz. nelle liste elettorali generali
1					
2					

TABELLA A

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DEL REFERENDUM CONSUTIVO O ABROBATIVO COMUNALE

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

	
COMUNE DI VIADANA REFERENDUM CONSULTIVO (o abrogativo)	
Data	
SCHEDA DI VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	Timbro
.....

15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

AUTENTIFICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto * certifico che
n. (.....) firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori
avanti elencati e della cui identità sono certo, sono autentiche.
Viadana, (Timbro e firma)

- Indicare la qualifica, la sede e l'ufficio.

COMUNE DI VIADANA (Provincia di Mantova)

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

Si certifica che i cittadini italiani avanti elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ciascuno di essi indicato.
Viadana,

IL SINDACO

REFERENDUM COMUNALE		Vidimazione Viadana, li II SEGRETARIO COMUNALE
CONSULTIVO		
ABROGATIVO		
(Art. 46 dello Statuto Comunale)		

(iniziativa ammessa al referendum con verbale n. in data della Conferenza dei capigruppo)

I sottoscritti, elettori del Comune di VIADANA, richiedono, a norma dell'articolo 46 dello Statuto Comunale, il referendum sul seguente quesito:

(indicare con chiarezza l'indicazione del quesito)

Nei sottoscrivere la presente iniziativa referendaria, consento espressamente che i miei dati personali forniti siano oggetto di trattamento ai sensi dell'art. 22 della legge 31.12.1996, n. 675. Consento altresì alla loro comunicazione e diffusione ai soggetti promotori ed aderenti all'iniziativa referendaria. Sono a conoscenza del fatto che i dati verranno trattati per le finalità proprie dell'iniziativa referendaria.

N. ord.	Cognome e nome (scrivere in stampatello)	Luogo e data di nascita	Indirizzo	Firma	N. iscriz. nelle liste elettorali generali
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

AUTENTIFICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto * certifico che
n. (.....) firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori
avanti elencati e della cui identità sono certo, sono autentiche.
Viadana, (Timbro e firma)

- Indicare la qualifica, la sede e l'ufficio.

COMUNE DI VIADANA (Provincia di Mantova)

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

Si certifica che i cittadini italiani avanti elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al
numero a fianco di ciascuno di essi indicato.
Viadana, IL SINDACO

TABELLA B

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO O ABROGATIVO COMUNALE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM CONSULTIVO (o abrogativo)

Volete voi (indicare il quesito sottoposto a referendum consultivo o abrogativo)

SI

NO